



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

P.zza Berni 2  
51035 Lamporecchio (PT)

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

### Art. 1 (Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni)

1. Il Comune di Lamporecchio, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a favore di soggetti pubblici e privati in relazione a specifiche iniziative di particolare rilevanza per la collettività.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio", l'adesione e il sostegno del Comune ad una iniziativa, attività o progetto, organizzati da un soggetto terzo e ritenuta di particolare rilevanza per il Comune e il territorio, oltre che meritevole di apprezzamento per finalità, contenuti e modalità.

### Art. 2 (Soggetti competenti alla concessione di patrocini)

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco, informata la giunta e sentito in particolar modo l'assessore titolare della delega attinente alla materia cui l'istanza concessoria si riferisce. Gli ambiti di riferimento per le istanze sono i seguenti:
  - ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune di Lamporecchio, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
  - ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
  - ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
  - ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
  - ambito socio-sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali;

- ambito ambientale: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle tematiche connesse al rispetto ed alla tutela dell'ambiente.
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione deve pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.

### **Art. 3 (Soggetti beneficiari dei patrocini)**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
  - a) associazioni, parrocchie, comitati, fondazioni, altri soggetti privati (compresi privati cittadini) senza fine di lucro operanti nel territorio;
  - b) altri organismi non profit;
  - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
  - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale e/o di ambito territoriale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

### **Art. 4 (Criteri per la concessione dei patrocini)**

1. La concessione di patrocini e utilizzo dello stemma è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
  - b) rilevanza dell'attività per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale;
  - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'iniziativa, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
  - d) adozione di pratiche rivolte alla tutela ambientale e che tengano di conto del ridotto impatto ambientale per il loro svolgimento (si veda la delibera del Consiglio Comunale n. 54/2019).
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

### **Art. 5 (Concessione di patrocini in casi eccezionali)**

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, solo se di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali e purché non si ravvisi contrasto con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

3. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative, attività o progetti realizzati al di fuori del proprio territorio, purché finalizzate a promuovere il territorio e che riguardano aspetti che siano di interesse per la sua comunità.

#### **Art. 6 (Limitazione dell'ambito di applicazione ed esclusioni)**

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative religiose finalizzate all'esercizio del culto;
  - c) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - d) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
  - e) per iniziative che inneggino o richiamino ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

#### **Art. 7 (Procedura per la concessione di patrocini)**

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza con almeno sette giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza deve contenere una descrizione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
  - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
  - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno cinque giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

#### **Art. 8 (Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio)**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Lo stemma del Comune viene inviato ai richiedenti, sotto forma di file di immagine, insieme al provvedimento di concessione del patrocinio e dovrà comparire negli strumenti comunicativi con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Lamporecchio".

### **Art. 9 (Patrocinio associato a forme di sostegno economico)**

1. Il patrocinio dell'Amministrazione comunale è da intendersi a carattere non oneroso per l'Ente e non comporta alcuna forma di sostegno economico. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta distintamente la richiesta presentata, realizzando due specifiche istruttorie – una puramente tecnica e l'altra tecnico/contabile – anche tenuto conto dei criteri eventualmente definiti nell'apposito Regolamento per la concessione di contributi.
2. La concessione del patrocinio con spese a carico del Comune viene disposta con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 10 (Disposizioni finali)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.